

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. PERIC MARKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015)

La C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Peric Marko e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. COCCHI LUIGI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €3.000,00;
- SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON DISPUTA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920 SSD/MASSESE 1919 SRL DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Massese 1919 di Massa (Massa Carrara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. PASQUALI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO SERIE A ENEL BEACH SOCCER 2014, HAPPY CAR SAMB/ANXUR TRENZA DEL 19.7.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 31/BS del 19.7.2014)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Pasquali Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE DEL TORO CLAUDIA, A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Siena Calcio Femminile di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Del Toro Claudia ad 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €3.000,00;**
- **SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, SAMBENEDETTESE/S.NICOLÒ CALCIO TERAMO DEL 20.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 21.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €1.800,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FEGATILLI MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.S.D SERPENTARA BELLEGRAOLEVANOAVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 5 GIORNATE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA,**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Serpentara Bellegraolevano di Olevano Romano (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 10 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio